

**ALLEGATO " A " ALLA
DELIBERAZIONE
CONSILIARE N. 25 DEL 18/3/2003**

COMUNE DI AGRIGENTO

REGOLAMENTO

per l'applicazione del condono sui tributi locali

**Art. 1
Oggetto del condono**

1. Con il presente Regolamento Il Comune di Agrigento, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 13 della legge 27/12/2002, n. 289, intende consentire agli evasori dei tributi elencati al successivo art. 2, di avvalersi della definizione agevolata della loro posizione debitoria alla data del 31 dicembre 2002.

**Art. 2
Ambito di applicazione**

1. Sono ammessi al condono, alle condizioni di cui ai successivi articoli, i seguenti tributi:

- a) Imposta comunale sugli immobili;
- b) Imposta comunale sulla pubblicità;
- c) Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- d) Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

**Art. 3
Rapporti ed atti esclusi dalla definizione agevolata**

1. Non possono formare oggetto della definizione agevolata:

- i rapporti tributari per i quali il Comune è decaduto dal potere di liquidazione ovvero di accertamento;
- gli atti impositivi che, alla data di pubblicazione del presente Regolamento, sono divenuti definitivi per mancanza di impugnazione ovvero per avvenuto pagamento delle somme oggetto dell'atto impositivo;
- le controversie tributarie che alla data di pubblicazione del presente Regolamento risultano essere definite;
- i rapporti tributari per i quali il Comune abbia proceduto alla notifica di provvedimenti di accertamento anche solamente per uno degli anni successivi a quello, in cui nasceva per il contribuente l'obbligo della denuncia;

- i carichi iscritti nei ruoli per la riscossione coattiva in base a titoli definitivi, ovvero le somme richieste coattivamente con l'ingiunzione fiscale di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

CAPO I

Art. 4

Definizione agevolata dei rapporti tributari locali non definiti in materia di I.C.I.

1. I soggetti passivi dell'imposta comunale sugli immobili che, alla data del 31.12.2002, non hanno presentato la dichiarazione prevista dall'art. 10, comma 4, del d. lgs n. 504 del 1992 ovvero hanno presentato la citata dichiarazione con dati infedeli incidenti sull'ammontare del tributo e non hanno versato l'imposta dovuta o la diversa maggiore imposta ed ai quali, alla predetta data del 31.12.2002, non sono stati notificati gli avvisi di accertamento previsti dall'art. 11, comma 2, del d.lgs n. 504 del 1992, possono definire i rapporti tributari relativi alle annualità 1998, 1999, 2000, 2001 e 2002 con il versamento di una somma pari all'importo dell'imposta evasa, con esclusione delle sanzioni pecuniarie e degli interessi.

2. I soggetti passivi dell'imposta comunale sugli immobili che, pur avendo presentato in modo corretto la dichiarazione prevista dall'art. 10, comma 4, del d.lgs n. 504 del 1992, non hanno eseguito in tutto o in parte alle prescritte scadenze i versamenti dovuti e ai quali, alla predetta data del 31.12.2002, non sono stati notificati gli avvisi di liquidazione previsti dall'art. 11 comma 1, del citato d.lgs n.504 del 1992, possono sanare gli omessi o insufficienti pagamenti relativi alle annualità 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, con il versamento di una somma pari all'importo dell'imposta evasa, con esclusione delle sanzioni pecuniarie e degli interessi.

3. ai fini di cui ai commi 1 e 2, i soggetti interessati devono presentare a questo Ente, a pena di decadenza, entro e non oltre 60 giorni della data di pubblicazione del presente regolamento, apposita istanza, redatta su modello predisposto dall'ufficio tributi, con la quale si richiede la definizione agevolata, a pena di inammissibilità, di tutti i rapporti tributari e di tutti gli omessi o insufficienti versamenti relativi a tutte le annualità 1998, 1999, 2000,2001 e 2002.

4. L'istanza di definizione agevolata di cui al precedente comma, 3, per le ipotesi di omessa dichiarazione di cui all'art. 10, comma 4, del d.lgs n. 504 del 1992, ovvero per le ipotesi di infedeltà della predetta dichiarazione, dovrà contenere anche l'indicazione dei dati relativi alle unità immobiliari non dichiarate ovvero dichiarate in modo infedele, nonché gli estremi del versamento eseguito, la cui attestazione va allegata in originale alla stessa istanza.

Art. 5

Definizione agevolata dei rapporti tributari non definiti in materia di imposta comunale sulla pubblicità

1) I soggetti passivi dell'imposta comunale sulla pubblicità che, alla data del 31.12.2002, non hanno presentato la dichiarazione prevista dall'art. 8, commi 1 e 2 del d. lgs n. 507 del 1993, ovvero hanno presentato la citata dichiarazione con dati infedeli incidenti sull'ammontare del tributo e non hanno versato l'imposta dovuta o la diversa maggiore imposta e ai quali, alla predetta data del 31.12.2002, non sono stati notificati gli avvisi di accertamento previsti dall'art. 10, comma 1, del d.lgs n. 507 del 1993, possono definire i rapporti tributari relativi alle annualità 2001 e 2002 con il versamento di una somma pari all'importo dell'imposta evasa, con esclusione delle sanzioni pecuniarie e degli interessi.

2) I soggetti passivi dell'imposta comunale sulla pubblicità che, pur avendo presentato in modo corretto la dichiarazione prevista dall'art. 8, commi 1 e 2 del d. lgs n. 507 del 1993, non hanno eseguito in tutto o in parte alle prescritte scadenze i versamenti dovuti ed ai quali, alla predetta data del 31.12.2002, non sono stati notificati gli avvisi di liquidazione previsti dall'art. 10 del d.lgs n. 507 del 1993, possono sanare gli omessi o insufficienti pagamenti relativi alle annualità 2001 e 2002, con il versamento di una somma pari all'importo dell'imposta evasa, con esclusione delle sanzioni pecuniarie e degli interessi.

3) Ai fini di cui ai commi 1 e 2, i soggetti interessati devono presentare a questo Ente, a pena di decadenza, entro e non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento, apposita istanza, redatta su modello predisposto dall'Ufficio tributi, con la quale si richiede la definizione agevolata, a pena di inammissibilità, di tutti i rapporti tributari e di tutti gli omessi o insufficienti versamenti relativi a entrambe le annualità 2001 e 2002.

4) L'istanza di definizione agevolata di cui al precedente comma 3, per le ipotesi di omessa dichiarazione di cui all'art. 8, commi 1 e 2, del d.lgs n. 507 del 1993, ovvero per le ipotesi di infedeltà della predetta dichiarazione, dovrà contenere anche l'indicazione dei dati relativi alla pubblicità non dichiarata ovvero dichiarata in modo infedele, con la indicazione degli estremi del versamento eseguito, la cui attestazione va allegata in originale all'istanza di definizione.

Art. 6

Definizione agevolata dei rapporti tributari non definiti in materia di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani

1. I soggetti passivi della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani che, alla data del 31.12.2002, non hanno presentato la denuncia prevista dall'art. 70, comma 1 e 2, del d. lgs n. 507 del 1993, ovvero hanno presentato la citata denuncia con dati infedeli incidenti sull'ammontare del tributo e non hanno versato la tassa dovuta o la diversa maggiore tassa e ai quali, alla predetta data del 31.12.2002,

non sono stati notificati gli avvisi di accertamento previsti dall'art. 71, comma 1, del d.lgs n.507 del 1993, possono definire i rapporti tributari relativi alle annualità 1998, 1999, 2000, 2001 e 2002 con esclusione dell'annualità 1998 per l'ipotesi di denuncia infedele, mediante il versamento di una somma pari all'importo della tassa evasa, con esclusione delle sanzioni pecuniarie e degli interessi.

2. ai fini del comma 1, i soggetti interessati devono presentare a questo Ente, a pena di decadenza, entro e non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento, apposita istanza, redatta su modello predisposto dall'ufficio tributi, con la quale si richiede la definizione agevolata, a pena di inammissibilità, di tutti i rapporti tributari relativi a tutte le annualità ivi indicate.

3. L'istanza di definizione agevolata di cui al precedente comma 2, per le ipotesi di omessa denuncia di cui all'art. 70, commi 1 e 2, del d.lgs n. 507 del 1993, ovvero per le ipotesi di infedeltà della predetta denuncia, dovrà contenere anche l'indicazione dei dati relativi alle superfici tassabili non denunciate, ovvero denunciate in modo infedele, con la indicazione degli estremi del versamento eseguito, la cui attestazione va allegata in originale all'istanza di definizione.

Art. 7

Definizione agevolata dei rapporti tributari non definiti in materia di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche

1. I soggetti passivi della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche che, alla data del 31.12.2002, non hanno presentato la denuncia prevista dall'art. 50, commi 1 e 2 del d.lgs n. 507 del 1993, ovvero hanno presentato la citata denuncia con dati infedeli incidenti sull'ammontare del tributo e non hanno versato la tassa dovuta o la diversa maggiore tassa e ai quali, alla predetta data del 31.12.2002, non sono stati notificati gli avvisi di accertamento previsti dall'art. 51, comma 2, del d.lgs n. 507 del 1993, possono definire i rapporti tributari relativi alle annualità 2000, 2001 e 2002 con il versamento di una somma pari all'importo della tassa evasa, con esclusione delle sanzioni pecuniarie e degli interessi.

2. I soggetti passivi della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche che, pur avendo presentato in modo corretto la denuncia prevista dall'art. 50, commi 1 e 2, del d. lgs n. 507 del 1993, non hanno eseguito in tutto o in parte alle prescritte scadenze i versamenti dovuti e ai quali, alla predetta data del 31.12.2002, non sono stati notificati gli avvisi di liquidazione previsti dall'art. 51, comma 1, del d.lgs n. 507 del 1993, possono sanare gli omessi o insufficienti pagamenti relativi alle annualità 2000, 2001, e 2002 con il versamento di una somma pari all'importo della tassa evasa, con esclusione delle sanzioni pecuniarie e degli interessi.

3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, i soggetti interessati devono presentare a questo Ente, a pena di decadenza, entro e non oltre 60 giorni della data

di pubblicazione del presente regolamento, apposita istanza, redatta su modello predisposto dall'ufficio tributi, con la quale si richiede la definizione agevolata, a pena di inammissibilità, di tutti i rapporti tributari e di tutti gli omessi o insufficienti versamenti relativi alle annualità 2000, 2001 e 2002.

4. L'istanza di definizione agevolata di cui al precedente comma 3, per le ipotesi di omessa denuncia di cui all'art. 50, commi 1 e 2, del d.lgs n. 507 del 1993, ovvero per le ipotesi di infedeltà della predetta denuncia, dovrà contenere anche l'indicazione dei dati relativi all'occupazione non denunciata ovvero denunciata in modo infedele; con l'indicazione degli estremi del versamento eseguito, la cui attestazione va allegata in originale all'istanza di definizione.

CAPO II

Definizione agevolata delle liti pendenti

Art. 8

Definizione agevolata delle liti pendenti in materia di I.C.I., imposta comunale sulla pubblicità, tassa sui rifiuti solidi urbani e tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

1. Le controversie tributarie, riguardanti l'imposta comunale sugli immobili, l'imposta comunale sulla pubblicità, la tassa sui rifiuti solidi urbani e la tassa occupazione spazi e aree pubbliche, pendenti in ogni stato e grado e per le quali, alla data di pubblicazione del presente regolamento, non sono intervenute sentenze definitive, possono essere definite con il pagamento di una somma pari all'importo dell'imposta evasa, con esclusione delle sanzioni pecuniarie e degli interessi.

2. Ai fini di cui al comma 1, i soggetti interessati devono presentare a questo Ente, a pena di decadenza, entro e non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento, apposita istanza, redatta su modello predisposto dall'ufficio tributi, con la quale si richiede la definizione agevolata dell'atto impositivo notificato.

3. L'istanza di definizione agevolata di cui al precedente comma 2 dovrà contenere, oltre i dati relativi al giudizio tributario, l'indicazione dell'atto impositivo oggetto della controversia, delle somme dovute a titolo d'imposta o di maggiore imposta, di tassa o di maggiore tassa, con gli estremi del versamento eseguito, la cui attestazione va allegata in originale all'istanza di definizione.

3 bis. Il contribuente dovrà presentare al giudice presso il quale pende il procedimento domanda di sospensione, corredata della copia dell'istanza di definizione agevolata e della ricevuta di versamento. Copia di della istanza, a cura del contribuente, va trasmessa al Comune.

4. Il termine di sospensione dei processi tributari interessati dalla presente definizione agevolata, di cui all'art.13, comma 2, della legge

289 del 2002, è fissato alla data del 30 settembre 2003; detto termine sarà comunicato a cura di questo Ente agli organi giurisdizionali interessati.

5. Ai fini dell'estinzione del giudizio o della sua prosecuzione, questo Ente comunicherà al giudice competente l'esito della definizione agevolata della lite

Capo III

Modalità di versamento, perfezionamento della definizione, rigetto delle istanze, pubblicità, efficacia

Art. 9

Modalità di versamento e perfezionamento della definizione agevolata

1. La definizione agevolata di cui ai precedenti articoli si perfeziona con il pagamento delle somme a titolo di definizione agevolata, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento, mediante versamento da eseguirsi sul bollettino di c/c postale messo a disposizione dal Comune e, ciò, anche in ipotesi di definizione agevolata concernente la tassa sui rifiuti solidi urbani.

2. Se l'importo complessivo delle somme dovute a titolo di definizione agevolata è pari o superiore a euro 250, il versamento può essere eseguito in tre rate di pari importo con scadenza bimestrale. In questa ipotesi il pagamento della prima rata perfeziona la definizione agevolata e le rate successive alla prima eventualmente non versate sono rimosse coattivamente a mezzo ruolo ovvero con l'ingiunzione fiscale di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

3. Gli errori scusabili, ritenuti tali a insindacabile giudizio dell'Ente impositore, attinenti al versamento delle somme dovute a titolo di definizione agevolata debbono essere regolarizzati entro il termine perentorio di 10 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione degli errori, che sarà inviata agli interessati a cura di questo Ente a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento e in mancanza, se trattasi di versamento unico o della prima rata, la definizione non sarà considerata perfezionata.

Art. 10

Rigetto delle istanze di definizione agevolata

1. Il Comune provvede alla verifica del corretto adempimento dei versamenti delle somme dovute a titolo di definizione agevolata, nonché della veridicità dei dati contenuti nelle istanze di definizione e,

in caso di omissione o insufficienza del versamento unico o della prima rata, ovvero in ipotesi di accertata infedeltà dell'istanza, con provvedimento motivato, da comunicare all'interessato a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, rigetta l'istanza di definizione, riservandosi di attivare la procedura di accertamento o di liquidazione entro i termini decadenziali previsti dalle singole disposizioni normative.

Art. 11

Entrata in vigore, pubblicazione e pubblicità del presente regolamento

- 1.** Le disposizioni del presente Regolamento sono applicabili dalla data di entrata in vigore, coincidente con la data di scadenza del periodo di pubblicazione all'Albo pretorio di questo Comune.
- 2.** Il Responsabile del Settore Tributi adotta tutti gli atti necessari al fine di garantire la massima diffusione, anche mediante manifesti murali e comunicati stampa gratuiti.